

Arianna Visconti

---

**LINEE GUIDA PER LA  
VALUTAZIONE INDIVIDUALE  
DEI BISOGNI DELLE VITTIME  
DI *CORPORATE VIOLENCE***

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore



## DOCUMENTI

### LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI BISOGNI DELLE VITTIME DI CORPORATE VIOLENCE

GUIDELINES FOR THE INDIVIDUAL ASSESSMENT OF CORPORATE VIOLENCE VICTIMS' NEEDS

**Arianna Visconti \***

#### RIASSUNTO

*La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato introduce, in capo a una platea potenzialmente assai ampia di operatori (del diritto, sociali, sanitari) che possano trovarsi a entrare in contatto con 'vittime di reato' il dovere di effettuare una valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione da rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, che ciascuna vittima possa presentare in concreto. Né la Direttiva stessa, né il legislatore nazionale all'atto della sua trasposizione, hanno dettagliato modalità e soggetti specificamente deputati a effettuare tale valutazione. I ricercatori del progetto internazionale 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence' hanno elaborato uno specifico insieme di linee guida utili a indirizzare gli operatori nell'individuazione degli elementi da prendere in considerazione nello svolgimento di tale valutazione, con particolare riferimento a una tipologia di soggetti potenzialmente 'vulnerabili', ma spesso neppure percepiti come vittime di reato: le vittime di 'corporate violence', ossia di reati commessi da imprese commerciali nel corso della loro attività lecita, e impicanti danni per la vita, la salute e l'integrità psico-fisica delle persone.*

~~~~~

\* Università Cattolica del Sacro Cuore, gruppo di coordinamento del progetto 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence'. Il lavoro di ricerca qui in parte sinteticamente presentato fa capo, per quanto riguarda l'Italia, a Gabrio Forti (direttore del progetto), Stefania Giavazzi (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica), Claudia Mazzucato (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica, conduzione delle interviste e dei *focus group*), Arianna Visconti (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica), Gabriele Della Morte (ricerca teorica), Enrico Maria Mancuso (ricerca teorica), Stefano Manacorda (ricerca teorica), con il supporto di Paola Cavanna (assistenza alla ricerca teorica), Irene Gasparini (assistenza alla ricerca teorica), Eliana Greco (assistenza alla ricerca teorica ed empirica), Marta Lamanuzzi (assistenza alla ricerca teorica ed empirica), Alessandro Provera (assistenza alla ricerca empirica).

## ABSTRACT

*Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime sets down the duty to make an individual assessment of each victim's specific needs of protection from secondary and repeat victimisation, from intimidation and from retaliation; a duty which is potentially incumbent on a wide range of professionals (be they legal, social or health workers). Neither the Directive, nor the Italian transposition law, provide details about the specific individuals charged with the task and the specific ways to perform it. The researchers of the international project 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence' have developed a set of specific guidelines which may help all interested professionals in identifying the elements to be taken into account while performing said individual assessment, with specific reference to a typology of potentially vulnerable people, who, however, often fail even to be recognised as victims. They are the victims of corporate violence, i.e. people having suffered harms to life, health or personal integrity due to crimes committed by corporations in the course of their legitimate activity.*

**Parole chiave:** vittime di reato; Direttiva 2012/29/UE; diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; corporate crime; corporate violence; valutazione individuale dei bisogni di protezione.

*Keywords:* victims of crime; Directive 2012/29/EU; rights, support and protection of victims of crime; corporate crime; corporate violence; individual assessment of victims' protection needs.

### SOMMARIO:

1. Introduzione: la Direttiva 2012/29/UE e il progetto 'Victims and Corporations'; 2. La valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di reato; 3. *Corporate violence* e fattori di vulnerabilità; 4. Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di *corporate violence*: sintesi; 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione: la Direttiva 2012/29/UE e il progetto 'Victims and Corporations'.

Come è noto, la promozione di una crescente sensibilità, sociale e istituzionale, per chi abbia subito un reato – e in particolare per le vittime più vulnerabili – è da tempo al

centro delle politiche europee <sup>1)</sup>, culminate nella *Direttiva 2012/29/UE* che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, che anche il nostro Paese ha recentemente recepito – sia pure solo parzialmente e con qualche ritardo – con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015 <sup>2)</sup>. La Direttiva introduce una prospettiva per molti aspetti ‘rivoluzionaria’ in un sistema penale che tradizionalmente, e sia pure, in buona misura, per comprensibili ragioni di garanzia nei confronti degli imputati, ha relegato le persone offese dal reato (categoria, per altro, non pienamente coincidente con la definizione di ‘vittima’ adottata dalla Direttiva, all’art. 2) <sup>3)</sup> in un ruolo del tutto marginale: essa pretende infatti il

1) Sul tema si vedano, *ex plurimis*, S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, San Giuliano Milanese, 2015, pp. 3 ss.; L. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione Europea diverse dalla Direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale*, in M. BARGIS - H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 89 ss., e ivi anche F. FONSECA MORILLO - I. BELLANDER TODINO, *The Victims’ Rights Directive. Origins and Expectations*, pp. 3 ss.; D. SAVY, *La vittima dei reati nell’Unione Europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile*, Giuffrè, Milano, 2013; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 86 ss. Si veda inoltre C. MAZZUCATO (ed.), *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project’s First Findings*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016 (disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>), e ivi in particolare EAD., *Victims of Crime in the European Union and the Directive 2012/29/EU*, pp. 8 ss.

2) Per maggiori dettagli in tema si rinvia, *ex plurimis*, a M. BARGIS - H. BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in EAD., *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pp. 15 ss.; E. COLOMBO, *Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 2214 ss.; F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima di reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.* 11 aprile 2016 (disponibile su <http://www.penalecontemporaneo.it/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adequamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue>, visionato il 22 luglio 2017); L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 845 ss.; S. PONTEDURO - M. TROGLIA, *La portata delle nuove disposizioni in tema di tutela della persona offesa: panoramica e prime osservazioni critiche alla luce del decreto legislativo 212 del 2015*, in *L’indice penale*, 2016, pp. 619 ss.; A. PROCACCINO, *I diritti delle vittime nel d. legis. n. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 686 ss. (prima parte) e 845 ss. (seconda parte); L. TAVASSI, *Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, pp. 108 ss.; oltre che a E.M. MANCUSO, *The Process of Transposition and Implementation of the Directive - Italy*, in MAZZUCATO, *Rights of Victims, Challenges for Corporations*, cit., pp. 46 ss.

3) « Vittima » è infatti, « ai fini della direttiva », « una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato », nonché « un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona » (art. 2, lett. a; la Direttiva precisa altresì, alla lett. b dello stesso articolo, che per « familiare » è da intendersi « il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima »); dall’impianto complessivo della Direttiva si desume inoltre che lo status di vittima non dipende dall’accertamento del reato o dall’individuazione e punizione dell’autore dello stesso, dal momento che, nelle parole del *considerando* 19, « una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l’autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato » (oltre che « indipendentemente dalla relazione familiare tra loro »). Su tale definizione e sulla difficile relazione tra il concetto – di matrice empirico-criminologica – di ‘vittima’ utilizzato dalla Direttiva e le tradizionali categorie della ‘persona offesa dal reato’ e del ‘danneggiato dal reato’, si rinvia, *ex plurimis*, a BARGIS - BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 22-26; DELVECCHIO, *op. cit.*; L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 3293 ss.; PROCACCINO, *op. cit.*, pp. 688-690; oltre che a C. MAZZUCATO, *Individuare e riconoscere le vittime di corporate violence*, in A. VISCONTI (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, pp. 28 ss. (disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>).

riconoscimento – e soddisfacimento – caso per caso, individuo per individuo, dei bisogni di assistenza, sostegno e protezione di ciascuna vittima, dentro e fuori il procedimento penale, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, quali, tipicamente, minori, vittime di violenza domestica, della tratta di esseri umani, o di atti di terrorismo.

Uno dei profili ‘rivoluzionari’ della Direttiva 2012/29/UE, tuttavia, consiste proprio nel superamento (almeno parziale) del tradizionale inquadramento ‘per categorie’ delle vittime, che ha fin qui legato la « condizione di particolare vulnerabilità »<sup>4)</sup> delle stesse all’inquadramento in una delle citate tipologie di vittime vulnerabili ‘per definizione’. Se, infatti, la Direttiva stessa mantiene una specifica attenzione per le categorie di vittime ‘tipicamente’ vulnerabili (minori, vittime di terrorismo, vittime di violenza di genere, vittime di violenza nelle relazioni strette: *cons.* 16-18 e 38; art. 22, co. 3), per altro verso allarga il diritto di accesso a « misure speciali » di protezione a qualsiasi forma di vulnerabilità, anche non ‘legislativamente censita’ (o ‘atipica’ che dir si voglia)<sup>5)</sup>, introducendo il principio che *qualsiasi* vittima di reato debba essere « tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione [...], essendo particolarmente espost[a] al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni » (art. 22, co. 1). Più in generale, la Direttiva riferisce a *ogni* vittima, a prescindere dal suo possibile inquadramento in categorie ‘tipicamente’ vulnerabili, il diritto di « essere riconosciut[a] e trattat[a] in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta », di essere « protett[a] dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni », di « ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero » e di vedersi garantito « un adeguato accesso alla giustizia » (*cons.* 9), sancendo il correlato dovere di ogni Stato membro di garantire servizi adeguati a occuparsi dei « molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento » (*cons.* 62).

Da questa sintetica ricostruzione risulta allora evidente, da un lato, la necessità di riconoscere il ruolo centrale del prescritto passaggio di ‘valutazione individuale’ dei bisogni (di protezione, ma non solo, come si può evincere dai principi appena richiamati) di *ogni e qualsiasi* vittima di reato, dall’altro quella di allargare la prospettiva a possibili situazioni di ‘particolare vulnerabilità’ fin qui non prese specificamente in considerazione dal legislatore (comunitario e/o nazionale), e tuttavia rilevanti sul piano empirico-sociale.

4) Questa la formula utilizzata dal nuovo art. 90 *quater* c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 212/2015, che, come si vedrà, recepisce l’impostazione ‘trasversale’ della Direttiva 2012/29/UE.

5) Per maggiori dettagli si rinvia, *ex plurimis*, a R. OTTENHOF, *Sulla tutela penale delle vittime*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, pp. 708 ss.; S. QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment: l’evoluzione dei parametri di identificazione*, in BARGIS - BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pp. 297 ss. (in part. pp. 303 ss.); oltre che a C. MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, in VISCONTI, *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., pp. 53 ss.

Proprio a questa duplice esigenza cerca di rispondere il progetto internazionale di ricerca promosso dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (ora Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia penale) dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo e con il Leuven Institut of Criminology. Il progetto *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence* <sup>6)</sup> ha infatti l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’implementazione della Direttiva del 2012 in relazione a un gruppo di vittime tanto numeroso e ‘statisticamente’ vulnerabile, quanto per lo più poco considerato, ovvero le vittime di ‘*corporate violence*’ (intendendo con questa espressione, come meglio si vedrà a breve, le vittime di reati commessi da imprese commerciali nel corso della loro attività lecita, e implicanti danni per la vita, la salute e l’integrità psico-fisica delle persone), e in particolare di reati concernenti l’ambiente e la sicurezza di prodotti alimentari, farmaceutici e medicali. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutte le categorie professionali coinvolte nel contatto con le vittime di questi reati – forze dell’ordine, magistrati, avvocati, operatori sanitari e sociali, ma anche associazioni di consumatori o di vittime e uffici legali delle imprese – a un approccio adeguato e rispettoso alla persona offesa, fornendo loro strumenti, come linee guida e una formazione mirata, per una effettiva ed efficace applicazione della Direttiva in questi delicatissimi ambiti, e una conseguente effettiva tutela delle relative vittime.

Attraverso una ricerca mirata, sia teorica sia empirica, i cui risultati preliminari sono illustrati, rispettivamente, nel volume *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project’s First Findings* <sup>7)</sup>, e nel *working paper* dedicato a *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. National Report: Italy* <sup>8)</sup>, i ricercatori del progetto hanno sviluppato e pubblicato un primo insieme di *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence* <sup>9)</sup>, che verranno qui sinteticamente presentate.

6) Ulteriori dettagli e costanti aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale: <http://www.victimsandcorporations.eu/>.

7) E-book (cit.) disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.

8) Cfr. S. GIAVAZZI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI, *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. National Report: Italy*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>. Una traduzione italiana e i *report* dell’analoga ricerca condotta in Belgio e in Germania sono in corso di pubblicazione.

9) Cfr. A. VISCONTI, *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.

## 2. La valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di reato.

Come si è detto, la valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di reato rappresenta un passaggio fondamentale per il riconoscimento e la garanzia effettivi dei diritti sanciti dalla Direttiva 2012/29/UE, in particolare in relazione al diritto di ogni vittima vulnerabile, in quanto « particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria <sup>10)</sup> e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni », di accedere a « misure speciali » di protezione « nel corso del procedimento penale », onde evitare tali occorrenze e proteggerne al meglio la vita privata e la riservatezza (art. 22).

Ciò malgrado, né la Direttiva né il d.lgs. n. 212/2015 individuano le specifiche figure professionali demandate a effettuare tale valutazione, né il momento in cui questa debba essere condotta (il citato art. 90 *quater* c.p.p., infatti, si limita a prevedere i parametri da cui 'desumere' la « condizione di particolare vulnerabilità » della « persona offesa », senza altro specificare circa tempi e modi di tale accertamento) <sup>11)</sup>. La Direttiva, tuttavia, stabilisce che la valutazione in questione dovrebbe essere effettuata « tempestivamente » – dunque, alla prima occasione utile – per tutte le vittime (cons. 55; art. 22, co. 1), pur riconoscendo che la sua portata « può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima » (art. 22, co. 5) <sup>12)</sup>, e salvo il dovere di aggiornare, « durante l'intero corso del procedimento penale », tale valutazione, qualora gli elementi posti a base della stessa « siano mutati in modo sostanziale » (art. 22, co. 7).

In assenza di diverse indicazioni, e sulla base dei dati ricavabili dalla Direttiva stessa e dalla collocazione sistematica della (criptica) previsione di cui all'art. 90 *quater* c.p.p., si può desumere che il compito di effettuare tale valutazione ricada potenzialmente su una platea assai vasta di soggetti, interessati tuttavia alla stessa in modo diverso: in via *diretta*, infatti, la valutazione ricade certamente sui « funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime », dunque, in sostanza, « servizi

10) Espressione con cui si indicano tutte le conseguenze negative, in particolare dal punto di vista emotivo e relazionale, derivanti alla vittima dalla risposta sociale, formale e informale, alla vittimizzazione, e specialmente dal contatto col sistema delle istituzioni in generale e con quello della giustizia in particolare: cfr. T. BANDINI - U. GATTI - M.I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 345 ss., nonché U. GATTI, *La ricerca criminologica in favore delle vittime: aspetti teorici e operativi*, in A.M. GIANNINI - F. CIRILLO (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 32 ss., oltre a E.J. WILLIAMS, *Secondary Victimization: Confronting Public Attitudes about Rape*, in *Victimology*, 1984, pp. 66 ss., e a J. SHAPLAND - J. WILLMORE - P. DUFF, *Victims in the Criminal Justice System*, Gower, Aldershot, 1985.

11) Sul punto si vedano ad es., criticamente, L. PARLATO, commento all'Art. 90 *quater*. *Condizione di particolare vulnerabilità*, in H. BELLUTA - M. GIALUZ - L. LUPARIA (a cura di), *Codice sistematico di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 146; DELVECCHIO, *op. cit.*; FILIPPI, *op. cit.*, p. 848; QUATTROCOLO, *op. cit.*, pp. 317 s.; oltre a MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, cit., pp. 55 ss.

12) In proposito si vedano anche le indicazioni contenute in *European Commission DG Justice Guidance Document (December 2013), related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012, establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*, in part. pp. 44 s. (disponibile su <https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737c3ad6876>, visionato il 23 luglio 2017).

di polizia » (e quindi, nel nostro ordinamento, essenzialmente funzionari di polizia giudiziaria), « personale giudiziario », « pubblici ministeri » e « giudici » (cons. 61; art. 25)<sup>13</sup>; in via *mediata* e/o preliminarmente o in assenza dell'instaurazione di un procedimento penale, tuttavia, tale valutazione interessa (anche) tutte le « persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime », quali, in particolare, « avvocati » e « operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa » (che, dunque, come del resto i soggetti appartenenti al primo gruppo menzionato, devono essere destinatari di una specifica e appropriata formazione: cons. 61; art. 25). In particolare, poi, l'espressione « operatori che forniscono alle vittime sostegno », nella sua ampiezza, certamente interessa tutti quei soggetti che, per il loro ruolo istituzionale e/o le loro competenze professionali – incluse, in particolare, quelle in ambito sanitario, psicologico o sociale – possano essere variamente coinvolti nella valutazione in parola, per contatto professionale diretto con la vittima o su richiesta delle parti o dell'autorità giudiziaria (non necessariamente nelle forme della perizia o della consulenza tecnica, ma anche, più semplicemente, sulla falsariga del modello 'informale' adottato dal legislatore in riferimento all'accertamento della personalità dell'imputato minorenni *ex art. 9, d.P.R. n. 448/1998*)<sup>14</sup>.

L'art. 22, co. 2, della Direttiva e l'art. 90 *quater* c.p.p. forniscono invece più puntuali indicazioni circa gli elementi da tenere in considerazione nell'effettuare la valutazione individuale di « particolare vulnerabilità », ovvero:

1) « le caratteristiche personali della vittima » (art. 22, co. 2, lett. a, Dir.), tra cui rientrano l'« età »<sup>15</sup>, l'eventuale « stato di infermità o di deficienza psichica » della vittima, nonché l'eventuale dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore del

13) Cfr. anche QUATTROCOLO, *op. cit.*, pp. 318 ss., PARLATO, *op. cit.*, p. 146, e PROCACCINO, *op. cit.* (seconda parte), pp. 849 ss., la quale evidenzia anche come la Camera dei Deputati avesse inizialmente proposto l'attribuzione al pubblico ministero, mediante decreto (da notificare alle parti e adottato allo stato degli atti) del compito di dichiarare lo stato di particolare vulnerabilità (della persona offesa ma anche del testimone), in base alle comunicazioni della polizia giudiziaria e mediante l'ausilio dei servizi sociali, anche tramite accertamento tecnico psicologico. Il Governo, tuttavia, respinse la proposta sia perché ritenne non pertinente il riferimento ai testimoni, sia per il timore che il provvedimento e la sua eventuale impugnabilità avrebbero indebitamente comportato un allungamento e un appesantimento della procedura (p. 850, n. 78).

14) In tema si rinvia in particolare alle *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni* in commento (pp. 22 ss.) e a MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, cit., pp. 57 ss.

15) La Direttiva sembra introdurre una 'presunzione semplice' di vulnerabilità in relazione all'età per i soggetti minorenni: « ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali [...], i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale » (art. 22, co. 4). Sul punto si veda anche, specificamente, QUATTROCOLO, *op. cit.*, p. 313; *contra* F. CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *Dir. pen. cont.*, 11 luglio 2014 (disponibile su [http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1404981476CASSIBBA\\_2014.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1404981476CASSIBBA_2014.pdf), visionato il 23 luglio 2017), secondo il quale, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nel citato documento *European Commission DG Justice Guidance Document (December 2013)* (v. in part. p. 44), « per il minorenni vittima non si tratta di valutare se applicare una misura protettiva, ma solo di individuare quale fra di esse debba essere disposta » (corsi nostri).



reato (art. 90 *quater* c.p.p.), ma anche fattori come appartenenza etnica o religiosa, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno, eventuali difficoltà di comunicazione (*cons.* 56 Dir.) che, seppur non esplicitamente richiamati dall'art. 90 *quater*, paiono talora ricollegabili alle condizioni di « dipendenza » da questo prese in considerazione e in ogni caso sembrano dover rilevare quali fattori soggettivi potenzialmente predisponenti a un accentuato rischio di discriminazione;

2) « il tipo o la natura del reato » (art. 22, co. 2, lett. *b*, Dir.), con specifico riguardo alla gravità del reato in rapporto al danno subito dalla vittima (art. 22, co. 3) e al « tipo di reato », con particolare attenzione per fatti commessi « con violenza alla persona », « con odio razziale » o « per finalità di discriminazione », nonché per quelli riconducibili « ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani » (art. 90 *quater* c.p.p.);

3) « le circostanze del reato » (art. 22, co. 2, lett. *c*, Dir., ripreso quasi testualmente dall'art. 90 *quater* che fa correttamente riferimento alle « circostanze del fatto per cui si procede »), tra le quali il *considerando* 56 della Direttiva evidenzia, a titolo esemplificativo, il fatto che « l'autore del reato godesse di una posizione di autorità », o che « la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali » (fattore riconducibile, in via più generale, a una pericolosità del contesto 'geografico-sociale' in cui la vittima è inserita), o che « il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato »;

4) infine (previsione, questa, non esplicitamente ripresa dall'art. 90 *quater*, ma da ritenersi implicitamente richiamata), i desideri della vittima, con la quale la valutazione deve essere effettuata in « stretta partecipazione » (art. 22, co. 6, Dir.) e che vanno tenuti in conto in particolare nella scelta e nella modulazione delle misure speciali di protezione da adottare, inclusa l'eventuale volontà della vittima di non avvalersi di tali misure (in questa prospettiva, « le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari »: *cons.* 58 Dir.)<sup>16</sup>.

### 3. *Corporate violence* e fattori di vulnerabilità.

Il concetto di '*corporate violence*' è stato sviluppato in ambito criminologico per individuare una specifica tipologia di *corporate crimes*, il cui tratto qualificante risiede nel particolare impatto lesivo: si tratta infatti di condotte illecite, tenute nell'ambito della legittima attività d'impresa dell'ente, in grado di causare morti, lesioni personali o

16) Come è stato osservato, « queste precisazioni suggeriscono una natura squisitamente soggettiva – e non oggettiva – della garanzia di protezione della particolare vulnerabilità. Tale garanzia, pur rigorosamente inserita nel contesto del procedimento penale, non nasconde alcun tipo di istanza oggettiva: non mira, cioè, a tutelare interessi, anche indiretti, del processo penale ed è pertanto rimessa nelle mani della vittima stessa, che può scegliere liberamente di non avvalersene » (QUATTROCOLO, *op. cit.*, p. 314).

malattie alle persone fisiche colpite, essenzialmente in conseguenza di violazioni di regole sulla salute e sicurezza sul lavoro, produzione e commercializzazione di prodotti pericolosi, e violazioni delle leggi a tutela dell'ambiente<sup>17)</sup>. Partendo da questo concetto, e considerando l'applicabilità della Direttiva 2012/29/UE e della relativa disciplina attuativa al solo ambito propriamente penale, abbiamo esordito definendo la *corporate violence* come qualsiasi reato commesso da un'impresa commerciale nel corso della sua attività lecita, implicante danni per la vita, la salute e l'integrità psico-fisica delle persone.

Proprio in ragione della ricordata matrice empirico-criminologica del concetto di *corporate violence*, è opportuno tuttavia rimarcare come esso non presenti, giocoforza, perfetta sovrapposibilità con le categorie giuridiche di 'violenza' e di 'responsabilità da reato dell'ente'.

Sotto il primo profilo, infatti, la *corporate violence* include una casistica al tempo stesso più ampia e più ristretta rispetto al concetto giuridico di violenza come evolutosi anche recentemente nel nostro ordinamento<sup>18)</sup>. Più ampia, dal momento che non implica alcuna interazione diretta tra autore e vittima (potendo costituire, e abitualmente costituendo, l'esito di articolati processi decisionali organizzativi e di catene causali lunghe, complesse, e spesso di difficile accertamento), né alcuna forma di direzione intenzionale della volontà (la stragrande maggioranza dei casi connotandosi come colposi: il che contribuisce a spiegare, da un lato, sul piano sociologico, perché essa non venga comunemente percepita come 'violenza'<sup>19)</sup> e, dall'altro, su quello giuridico, rende evidente come tali episodi risulteranno per lo più esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2004/80/CE<sup>20)</sup> relativa al diritto di indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali). Più ristretta, perché il concetto in esame si riferisce a soli casi di violenza 'materiale', implicante un impatto su vita, integrità e salute psico-fisica delle persone, e

17) Cfr., *ex plurimis*, M.B. CLINARD, *Corporate Corruption: The Abuse of Power*, Praeger, New York, 1990, pp. 91 ss.; P. STRETESKY - M.J. LYNCH, *Corporate Environmental Violence and Racism*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 1999, pp. 163 ss.; M. PUNCH, *Suite Violence: Why Managers Murder and Corporations Kill*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2000, pp. 243 ss.; D.O. FRIEDRICH, *Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society*, Thomson Wadsworth, Belmont (CA), 2007, pp. 59 ss.; S. TOMBS, 'Violence', *Safety Crimes and Criminology*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2007, pp. 531 ss.; per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia inoltre a A. VISCONTI, *An Overview of Criminological and Victimological Literature on Harms and Needs*, in MAZZUCATO, *Rights of Victims, Challenges for Corporations*, cit., pp. 67 ss.

18) Per esigenze di brevità non ci si può che limitare a rinviare in tema, a puro titolo esemplificativo e per ogni ulteriore riferimento bibliografico, a G.D. PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Jovene, Napoli, 1940; A. PECORARO-ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1962; G. DE SIMONE, *Violenza (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 881; E. MEZZETTI, *Violenza privata e minaccia*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. XV, UTET, Torino, 1999, pp. 264 ss.; F. VIGANO, *La tutela penale della libertà individuale. L'offesa mediante violenza*, Giuffrè, Milano, 2002.

19) Cfr. STRETESKY - LYNCH, *op. cit.*, pp. 167 s.; PUNCH, *op. cit.*, pp. 243 ss.; FRIEDRICH, *op. cit.*, pp. 59 s.; TOMBS, *op. cit.*, pp. 532 ss.; A. PEMBERTON, *Environmental Victims and Criminal Justice: Proceed with Caution*, in T. SPAPENS - R. WHITE - M. KLUIN (eds.), *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives within Green Criminology*, Ashgate, Farnham, 2014, pp. 64 ss.; oltre che, per ulteriori dettagli e indicazioni bibliografiche, VISCONTI, *An Overview of Criminological and Victimological Literature*, cit., pp. 68 s.

20) In tema, anche per maggiori dettagli sulle procedure di infrazione contro l'Italia per inadeguato recepimento della Direttiva 2004/80/CE e sulle, conseguenti, più recenti modifiche normative interne, si rinvia, tra i contributi più attuali, a C. AMALFITANO, *op. cit.*, e alla bibliografia e giurisprudenza *ivi* citate.

non anche a casi di violenza puramente psicologica (pure ipotizzabili in un contesto di *corporate crime*: si pensi ad esempio al c.d. *mobbing*), recentemente accomunati a pieno titolo, dalle Sezioni Unite, al concetto di ‘violenza’ proprio in relazione alla ricostruzione della categoria delle ‘vittime vulnerabili’<sup>21)</sup>.

Sotto il secondo profilo, certamente il concetto di *corporate violence* si presta a coprire un novero di reati molto più ampio di quelli *lato sensu* violenti (o potenzialmente conduttivi a reati violenti o comunque a lesioni alla vita e all’integrità psico-fisica delle persone) attualmente inseriti nel catalogo degli illeciti che possono dare luogo a responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001* (ovvero, allo stato, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione, artt. 24 *ter* e 25 *quater*, mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater*.1, delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinquies*, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, art. 25 *septies*, e reati ambientali, art. 25 *undecies*).

Tale discrepanza, tuttavia, proprio perché direttamente legata all’origine empirico-sociale della nozione di *corporate violence*, ne rivela la grande utilità *euristica* e *pratica* per l’operatore che si trovi a effettuare la valutazione individuale dei bisogni di protezione della vittima di un reato riconducibile alla categoria – operatore richiesto, come si è visto, di guardare alle *concrete* caratteristiche del fatto, delle sue conseguenze, e della/e persona/e da questo offesa/e. Allo stesso modo, è grazie al già ricordato studio, teorico e pratico, dei tratti fenomenologici della *corporate violence*<sup>22)</sup> che è stato possibile incrociare i ‘parametri’ di vulnerabilità previsti dall’art. 90 *quater* c.p.p. con quelle che risultano essere *caratteristiche ricorrenti* dei fatti di *corporate violence* e, dunque, *potenziali indici di particolare vulnerabilità* delle vittime di questa tipologia di reati, ovvero:

1) in relazione alle *caratteristiche personali della vittima*, la frequente presenza di malattie e infermità antecedenti o conseguenti al reato (a volte in combinazione tra loro: si pensi al caso, noto al pubblico e specificamente studiato nel corso della ricerca, dei soggetti emofilici contagiati da malattie infettive a seguito della somministrazione di farmaci contaminati), o di una situazione di dipendenza economica o di altro genere dall’autore del reato (in ragione, ad esempio, di un rapporto di impiego, della rilevanza

21) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 16 marzo 2016, n. 10959 (in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 1063 ss., con nota di S. MICHELAGNOLI, *L’espressione “delitti commessi con violenza alla persona” al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, *ivi*, pp. 1071 ss.; a commento si veda anche M.C. AMOROSO, *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona: il primo passo delle Sezioni Unite verso un lungo viaggio*, in *Cass. Pen.*, 2016, pp. 3714 ss.), che ricava tale ampliamento del tradizionale concetto di violenza, in relazione alle disposizioni del codice di procedura penale riferite alle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, proprio da una lettura dell’ordinamento interno alla luce di quello comunitario e internazionale.

22) Cfr. VISCONTI, *An Overview of Criminological and Victimological Literature*, cit., pp. 67 ss., e bibliografia *ivi* riportata, in riferimento alla ricerca teorica svolta nell’ambito del progetto ‘Victims and Corporations’; GIAVAZZI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. National Report: Italy*, cit., in riferimento ai risultati della ricerca empirica qualitativa svolta in Italia attraverso interviste e *focus group* con vittime di episodi di *corporate violence* e professionisti esperti nel contatto con le stesse.

dell'impresa per la vita economica dell'intera comunità di appartenenza, o della dipendenza della persona offesa dai prodotti, in particolare se farmaceutici, dell'impresa);

2) in relazione *al tipo e alla natura del reato*, la gravità dei danni conseguenti allo stesso, per definizione o letali o ricadenti sull'integrità psico-fisica della persona, spesso oltremodo pervasivi e implicanti ripercussioni negative su ogni aspetto della vita lavorativa, personale, familiare e sociale della vittima <sup>23</sup>);

3) in relazione alle *circostanze del fatto*, la costante, consistente sproporzione di risorse, informazioni e potere a vantaggio dell'ente, nonché la frequente natura transnazionale del reato, legata sia al carattere multinazionale di molte imprese, sia alla natura diffusa della vittimizzazione da prodotto o da reato ambientale (o, assai spesso, a una combinazione di entrambi i fattori: emblematico, in questo senso, il caso dei danni da Talidomide), cui si aggiunge la frequente impossibilità, per la vittima, di abbandonare un luogo di lavoro e/o residenza che la mantiene esposta agli stessi rischi di vittimizzazione;

4) in relazione ai *desideri della vittima*, la particolarissima ma frequente occorrenza che questa non sia in grado (non già di esprimerne, bensì, a monte) di averne alcuno, in quanto, in radice, *inconsapevole di essere tale o mai individuata come tale* dall'autorità procedente, a causa dei lunghi periodi di latenza tipici di molte patologie legate all'esposizione ad agenti tossici, e/o della natura incerta della sintomatologia manifestata e/o dell'eziologia della stessa.

Fenomeno, quest'ultimo, che in verità preclude a priori una valutazione individuale

~~~~~

23) La ricerca condotta nell'ambito del progetto 'Victims and Corporations' ha evidenziato come la *corporate violence* implichi in genere per le vittime danni non solo fisici, ma anche psicologici, emotivi ed economici (dunque tutti i danni da reato che, anche singolarmente considerati, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a, Dir., qualificano una vittima come tale). Il danno fisico può andare dalla morte (istantanea o a seguito di malattia più o meno lunga) alle lesioni personali di diversa entità e durata, incluse condizioni gravemente invalidanti e/o sfiguranti implicanti, tra l'altro, consistenti ripercussioni negative sulla vita lavorativa, affettiva e di relazione; può riguardare anche feti o neonati; può emergere nell'immediatezza del crimine o con consistente ritardo, anche nel corso di decenni, a causa dei lunghi periodi di latenza di molte malattie correlate all'esposizione ad agenti tossici; può presentarsi con sintomatologia e/o eziologia non chiara, fino a impedirne la riconduzione certa all'atto illecito. Il danno psicologico ed emotivo può derivare da un singolo evento traumatico (ad es. in caso di disastri) o essere principalmente la conseguenza dei danni fisici ed economici e del relativo stress. In entrambi i casi, sia la letteratura sia i risultati della ricerca empirica evidenziano come possa presentarsi con intensità e in forme non diverse da quello derivante dai reati violenti 'comuni' (PTSD, depressione, disturbi d'ansia, ecc.). Tale stress può poi a sua volta essere approfondito dal timore di un aggravamento o reiterazione del danno (si pensi, in un caso come quello dell'Eternit, alla sofferenza psicologica legata alla certa evoluzione letale in caso di diagnosi di mesotelioma pleurico, o all'esperienza del decesso di familiari e conoscenti esposti agli stessi fattori ambientali cui la vittima, attuale o potenziale, è esposta), spesso aggravato da una situazione di incertezza scientifica, come pure dal timore di ritorsioni da parte del *corporate offender*, rispetto al quale la disparità di forze è generalmente evidente alla vittima. Il danno economico, in questi casi, è per lo più ricollegabile a fattori come spese mediche sostenute in relazione al danno fisico riportato (spesso ingenti, in relazione alla gravità e durata delle patologie contratte), perdita del posto di lavoro o comunque diminuzione della capacità lavorativa, perdita di un congiunto costituente l'unica o primaria fonte di reddito della famiglia, costi sostenuti per cambiare residenza, quando possibile (ad es. abbandonando un'area gravemente inquinata), o per ridurre con mezzi propri il rischio di vittimizzazione ripetuta (bonifiche, acquisto di protezioni, ecc.). Per maggiori dettagli si rinvia al testo delle *Linee guida* in commento (in part. pp. 25-27), oltre che a GIAVAZZI - MAZZUCATO - VISCONTI, *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. National Report: Italy*, cit., pp. 18 ss., e – anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici – a VISCONTI, *An Overview of Criminological and Victimological Literature*, cit., pp. 70 ss.

delle esigenze di protezione, ma che meritava qui di essere almeno accennato <sup>24)</sup>, anche per la già citata *grande numerosità* proprio di questa tipologia di soggetti offesi, che si contrappone drammaticamente alla loro scarsa visibilità. A puro titolo di esempio, basti pensare alle vittime di malattie legate all'esposizione (lavorativa, ma non solo) all'amianto – 107.000 morti e 1.523.000 anni persi nel mondo, in termini di aspettativa di vita, a causa della malattia, per disabilità o per morte prematura, nel solo 2004, secondo dati dell'OMS <sup>25)</sup> – inquinante ubiquitario anche in Italia e sempre più spesso protagonista di lunghi e complessi procedimenti penali dagli esiti tipicamente incerti e altalenanti <sup>26)</sup>. O, ancora, si considerino i tre milioni di morti, nel solo 2012 (pari al 5,4% dei decessi totali a livello mondiale per lo stesso anno), dovuti a malattie oncologiche, cardiocircolatorie o dell'apparato respiratorio ricondotte all'inquinamento da polveri sottili (ancora dati dell'OMS) <sup>27)</sup>, fenomeno che per altro comporta ulteriori pesanti ricadute a livello sociale ed economico: secondo i più recenti dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente <sup>28)</sup>, le emissioni industriali sono costate ai Paesi dell'Unione Europea, nel solo 2012, tra i 59 e i 189 miliardi di euro, comprensivi delle conseguenze economiche negative legate a morti premature, giornate di lavoro perse per malattia, aumento della spesa sanitaria, danni all'agricoltura, agli immobili e all'ambiente. Quand'anche appena un decimo di questi decessi e malattie fosse riconducibile a illeciti delle imprese produttrici, verrebbe comunque superato di circa dieci volte il numero totale annuo delle vittime di attacchi terroristici in tutto il mondo (29.376 nel 2015, secondo il più recente *Global Terrorism Index*) <sup>29)</sup>.

#### 4. Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di *corporate violence*: sintesi.

Proprio in considerazione dell'enorme impatto sociale del fenomeno della *corporate violence*, e delle sue prevedibili, crescenti ricadute sul sistema della giustizia penale (man

24) Per maggiori dettagli e per una discussione critica del problema si rinvia in particolare a MAZZUCATO, *Individuare e riconoscere le vittime di corporate violence*, cit., pp. 28 ss.

25) WORLD HEALTH ORGANIZATION, *International Programme on Chemical Safety - Health Impacts of Chemicals - Asbestos*, disponibile su [http://www.who.int/ipcs/assessment/public\\_health/asbestos/en/](http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/) (visionato il 23 luglio 2017).

26) In proposito sembra qui sufficiente rinviare, a mero titolo illustrativo, a M.F. FONTANELLA, *L'accertamento del nesso causale tra condotta del datore di lavoro ed evento morte per mesotelioma maligno: linee di un'evoluzione giurisprudenziale*, in questa rivista, 2012, pp. 1539 ss.

27) WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Global Health Observatory (GHO) Data - Mortality and Burden of Disease from Ambient Air Pollution - Situation and Trends*, disponibile su [http://www.who.int/gho/phe/outdoor\\_air\\_pollution/burden\\_text/en/](http://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/burden_text/en/) (visionato il 23 luglio 2017).

28) Cfr. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *Costs of Air Pollution from European Industrial Facilities 2008-2012*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014, disponibile su <https://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012> (visionato il 23 luglio 2017).

29) Cfr. INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, *2016 Global Terrorism Index*, novembre 2016 (v. in part. p. 4), disponibile su <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf> (visionato il 23 luglio 2017).

mano che l'aumento della consapevolezza sociale, da un lato, e la moltiplicazione delle emergenze del fenomeno, dall'altro, porteranno sempre più vittime a reclamare riconoscimento, protezione e riparazione), nelle *Linee guida* in commento si sono volute offrire indicazioni utili all'individuazione dei diversi bisogni – dunque, non solo di protezione, ma anche di riconoscimento, informazione e supporto <sup>30)</sup> – delle vittime di questo specifico fenomeno.

Per esigenze di brevità, si fornirà tuttavia in questa sede al lettore una semplice sintesi delle indicazioni più strettamente pertinenti alla valutazione individuale dei bisogni di protezione di queste vittime, in quanto strettamente prescritta dalla Direttiva e dall'ordinamento interno, rinviando, per l'illustrazione delle stesse e per le altre raccomandazioni pertinenti, al testo integrale del documento, liberamente accessibile sul sito internet del progetto (<http://www.victimsandcorporations.eu/>):

1) Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence*, l'operatore non deve farsi condizionare dall'inquadramento giuridico-formale del fatto, ma concentrarsi sul suo effettivo impatto sulla vita, salute o integrità psico-fisica della vittima, individuato in termini di danno attuale o di pericolo, onde procedere a una valutazione concreta dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, nello specifico caso (§ III.1) <sup>31)</sup>.

2) Nella valutazione dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della frequente compresenza di plurimi fattori di vulnerabilità e verificare quindi accuratamente se una tale combinazione si dia nel caso in esame (§ IV.1) <sup>32)</sup>.

3) Nel contatto con una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della particolare difficoltà oggettiva, in genere vissuta da queste vittime, di raggiungere un senso di 'closure' in relazione al reato subito. È inoltre particolarmente importante una effettiva rivalutazione periodica dei bisogni di protezione della vittima, in ragione del rischio particolarmente alto di accumulo nel tempo di fattori di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta (§ IV.2) <sup>33)</sup>.

4) Il rischio di esposizione a intimidazioni e/o ritorsioni va sempre preso in considerazione in relazione alle vittime di *corporate violence*, in particolare in tutte le situazioni di dipendenza, economica o di altro tipo, dalla *corporation* coinvolta, sia questa una dipendenza individuale o estesa all'intera comunità di appartenenza. In generale, occorre tenere presente che intimidazione e ritorsione tenderanno per lo più ad assumere forme 'atipiche' se confrontate con i casi di crimini 'convenzionali' (§ V.2) <sup>34)</sup>.

30) Cfr. in particolare il cap. V, pp. 36 ss., delle *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, cit.

31) Cfr. le *Linee guida* in commento, pp. 18-22.

32) *Ivi*, pp. 25-27.

33) *Ivi*, p. 28-35.

34) *Ivi*, p. 38.

5) Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre tenere presente che il permanere dell'esposizione della vittima ai fattori di rischio all'origine del reato lamentato, e dunque il pericolo di vittimizzazione ripetuta, è estremamente frequente, anche se tale esposizione può avvenire con modalità poco visibili, a causa della complessità di questo tipo di reati (§ V.3) <sup>35</sup>.

6) Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre prestare particolare e specifica attenzione alle esigenze di tutela della vita privata, della riservatezza e della dignità della persona offesa e dei suoi famigliari, in relazione alla frequente natura sensibile di dati e informazioni indispensabili alle indagini e al processo (§ V.4) <sup>36</sup>.

7) Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* vanno prese in considerazione anche possibili minacce 'atipiche', provenienti non dall'autore del reato o dalla cerchia di questi, ma da soggetti vicini alla vittima e non coinvolti nel crimine, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze del reato (§ V.5) <sup>37</sup>.

## 5. Conclusioni.

Come già accennato, la valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* rappresenta solo una delle molteplici sfide poste al nostro ordinamento dall'integrazione delle previsioni della Direttiva 2012/29/UE, da un lato, e dall'estrema complessità di questo tipo di vittimizzazione, dall'altro. Si possono appena menzionare, in questa sede, i grandissimi problemi conseguenti alla mancata attuazione delle previsioni della Direttiva relative all'assistenza e supporto al di fuori e a prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale (ricordando, incidentalmente, come in Italia, a differenza che in altri Paesi europei, neppure esistano servizi di supporto alle vittime con strutturazione generale e sistematica e distribuzione regolare sul territorio), o le enormi difficoltà tecniche (sul piano scientifico-probatorio e della lunghezza e complessità delle indagini e dei procedimenti) che rappresentano un ostacolo strutturale alla stessa individuazione di tutte le vittime anche di un singolo episodio 'registrato' di *corporate violence* (per non parlare poi della particolare vastità del 'campo oscuro' in questo settore).

Senza pretese di trovare 'soluzioni' a questo ampio ventaglio di problematiche, desideriamo tuttavia segnalare che i passi successivi del progetto 'Victims and Corporations'

35) *Ivi*, p. 39.

36) Principalmente in quanto attinenti alla sfera della salute, ma non solo: *ivi*, pp. 39-40.

37) Questo perché comunità e gruppi di appartenenza delle vittime di *corporate violence* adottano spesso un atteggiamento ambivalente nei confronti di queste ultime, in particolare qualora la denuncia della o delle vittime venga percepita come una minaccia alla sicurezza economica dei colleghi di lavoro o dell'intera comunità: *ivi*, p. 40.

si propongono di fornire ausili e indicazioni pratiche per tutti gli operatori che, nei loro diversi ruoli e competenze professionali, si trovano a dover fare i conti con i nuovi doveri nascenti dal diritto comunitario e con una forma di vittimizzazione complessa e spesso sfuggente, ma che sempre più reclama e reclamerà la loro attenzione. In quest'ottica, è in corso la pubblicazione di altre 'linee guida' atte a illustrare le problematiche, ma anche le opportunità, nascenti dall'innesto della Direttiva 2012/29/UE nel nostro ordinamento, e dedicate alle ulteriori criticità legate all'individuazione e riconoscimento delle vittime di *corporate violence*, al soddisfacimento dei diritti di queste all'informazione, alla protezione (anche della vita privata e della riservatezza) mediante « misure speciali », all'assistenza legale, alla partecipazione al procedimento penale e all'accesso a programmi di giustizia riparativa, oltre che alla questione dell'adeguata formazione dei diversi operatori; linee guida, inoltre, tagliate sugli specifici compiti ed esigenze dei diversi professionisti che possano trovarsi a entrare in contatto con queste vittime e, dunque, di magistrati e funzionari di polizia giudiziaria <sup>38)</sup>, avvocati <sup>39)</sup>, operatori sociali, sanitari e dei servizi di giustizia riparativa <sup>40)</sup>, uffici legali e dirigenti di imprese <sup>41)</sup>. Alla pubblicazione di questi strumenti operativi (tutti resi disponibili sul web) seguirà, nell'autunno-inverno 2017, una serie di seminari di formazione per le categorie professionali in questione, il cui calendario, insieme con tutti gli altri documenti e materiali del progetto, il lettore interessato potrà consultare sul sito <http://www.victimsandcorporations.eu/>.

38) *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.

39) E.M. MANCUSO (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per gli avvocati*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.

40) C. MAZZUCATO (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.

41) S. GIAVAZZI (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per le imprese*, di prossima pubblicazione su <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>.